



COMUNE DI SULZANO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO SUL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2025

Sommario

<i>TITOLO I – Principi generali.....</i>	<i>4</i>
Articolo 1 – Finalità	4
Articolo 2 – Sede.....	4
Articolo 3 – Competenze.....	4
<i>TITOLO II – Insediamento.....</i>	<i>4</i>
Articolo 4 – Prima riunione.....	4
Articolo 5 – Lavori della prima riunione	4
<i>TITOLO III – Organizzazione.....</i>	<i>4</i>
Articolo 6 – Presidenza	4
Articolo 7 – Gruppi consiliari	5
Articolo 8 – Capogruppo	5
Articolo 9 – Conferenza dei capigruppo.....	5
<i>TITOLO IV – Convocazione del consiglio</i>	<i>6</i>
Articolo 10 – Ordine del giorno	6
Articolo 11 – Convocazione	6
Articolo 12 – Termini di convocazione	7
Articolo 13 – Sessione ordinaria e straordinaria.....	7
Articolo 14 – Prima convocazione.....	8
Articolo 15 – Seconda convocazione	8
Articolo 16 – Numero legale per la validità della seduta	8
<i>TITOLO V – Lavori del consiglio.....</i>	<i>9</i>
Articolo 17 – Riunioni pubbliche	9
Articolo 18 – Riunioni segrete	9
Articolo 19 – Partecipazione degli assessori	10
Articolo 20 – Comportamento dei consiglieri	10
Articolo 21 – Ordine della discussione	10
Articolo 22 – Comportamento del pubblico.....	10
Articolo 23 – Riunioni aperte	11
Articolo 24 – Funzionari e consulenti.....	11
Articolo 25 – Comunicazioni	11
Articolo 26 – Diritto di iniziativa e sindacato ispettivo	11
Articolo 27 – Interrogazioni	11
Articolo 28 – Interpellanze	12
Articolo 29 – Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze.....	12
Articolo 30 – Mozioni.....	13
Articolo 31 – Emendamenti.....	13

Articolo 32 – Discussione	13
Articolo 33 – Chiusura della seduta.....	14
TITOLO VI – Votazioni	14
Articolo 34 – Principi generali in tema di votazioni.....	14
Articolo 35 – Votazione palese.....	14
Articolo 36 – Votazione per appello	14
Articolo 37 – Votazione segreta	14
TITOLO VII – Verbali delle sedute	15
Articolo 38 – Verbali	15
Articolo 39 – Registrazioni su supporto magnetico.....	15
Articolo 40 – Approvazione	16
TITOLO VIII – Diritti e doveri dei Consiglieri.....	16
Articolo 41 – Diritto d’iniziativa	16
Articolo 42 – Diritto di convocazione	16
Articolo 43 – Doveri di partecipazione	16
Articolo 44 – Doveri di astensione.....	17
TITOLO IX – Commissioni consiliari.....	17
Articolo 45 – Tipologia di Commissioni consiliari.....	17
Articolo 46 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti	17
Articolo 47 – Attribuzioni delle commissioni speciali	18
Articolo 48 – Attribuzioni delle commissioni d’indagine, controllo e garanzia	18
TITOLO XI – Disposizioni finali.....	18
Articolo 49 – Rinvio dinamico.....	18
Articolo 50 – Entrata in vigore.....	18

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 – Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 – Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale, nella sala a ciò destinata, o in una delle sedi di proprietà comunale, che dovrà essere precisamente indicata ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Articolo 3 – Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge.

TITOLO II – Insediamento

Articolo 4 – Prima riunione

1. La prima riunione del consiglio comunale, successiva alle elezioni, è convocata e tenuta secondo i termini e le modalità previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e procede alla loro convalida. Il consiglio comunale, dunque, verifica la sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
2. Il consiglio esamina la condizione degli eletti che sono stati dichiarati ineleggibili o incandidabili o che hanno optato per altro ufficio e procede, qualora possibile, all'immediata surroga dei consiglieri dimissionari o la cui elezione non è stata convalidata.
3. Alla prima seduta del consiglio possono legittimamente partecipare solo coloro che sono stati validamente proclamati eletti e non coloro che subentrano per surroga.
4. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
5. Il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
6. Il Consiglio nomina, con voto segreto, tra i propri membri, i componenti della commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967. Il Sindaco non partecipa alla votazione del Consiglio per l'elezione della commissione, essendo membro di diritto.
7. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 6 – Presidenza

1. La Presidenza del Consiglio è attribuita al Sindaco.

2. Il Presidente del consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente regolamento.
3. Il Presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
4. In caso di assenza o di impedimento del presidente la convocazione, l'ordine del giorno e la presidenza della seduta consiliare spettano al vicesindaco o, in assenza od impedimento di quest'ultimo, all'assessore più anziano di età.

Articolo 7 – Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Ciascun gruppo consiliare è composto da almeno due consiglieri. Tuttavia, nel caso in cui una lista ammessa alle elezioni abbia ottenuto l'elezione di un solo consigliere, a quest'ultimo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, senza motivazione, dal gruppo consiliare cui appartiene per aderire ad altro gruppo o per costituirne uno nuovo, nel rispetto del numero minimo di due consiglieri. In caso di mancata adesione o costituzione, il consigliere confluisce automaticamente nel gruppo misto.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il capogruppo designato, comunica al Sindaco il nome identificativo del gruppo stesso; in assenza di apposita indicazione, il gruppo è identificato con il nome della lista ammessa alle elezioni.
5. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
6. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Articolo 8 – Capogruppo

1. Il capogruppo è individuato autonomamente tra consiglieri appartenenti al gruppo.
2. Ciascun gruppo consiliare comunica in forma scritta al presidente e al segretario comunale il nominativo del proprio capogruppo alla prima seduta del consiglio.
3. In mancanza di comunicazione, è considerato capogruppo il candidato della lista alla carica di sindaco o, in caso di rinuncia, il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva lista.

Articolo 9 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorre a definire la programmazione del calendario dell'attività consiliare e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario. È inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da uno o più Capigruppo.
3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e alla riunione può partecipare il Segretario Comunale su richiesta del Sindaco.
4. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando sia presente almeno la metà dei capigruppo.
5. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati a intervenire personalmente.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 10 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, quale Presidente del Consiglio.
4. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio, può integrare, rettificare l'ordine del giorno già formulato.
5. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno della prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere trattati dopo quelli già iscritti per la seconda convocazione.
6. Quando il Consiglio Comunale viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri (sessione straordinaria), le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre. In tal caso qualora i punti all'ordine del giorno vengano integrati dal Sindaco non possono precedere quelli formulati dai proponenti.
7. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11 – Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco, quale presidente del consiglio, con il supporto dell'ufficio segreteria.
2. La convocazione avviene tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), mediante invio dell'avviso ai componenti del Consiglio all'indirizzo comunicato con apposita dichiarazione scritta o, in assenza, a quello assegnato d'ufficio dall'Amministrazione.
3. La consegna dell'avviso di convocazione mediante PEC si intende perfezionata con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere.
4. Il corretto invio risulta dalla ricevuta di accettazione generata dal servizio PEC utilizzato dal Comune, mentre l'avvenuta consegna è attestata dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del destinatario.
5. Il messaggio di convocazione, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna, è conservato in formato digitale a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. Con l'avviso di convocazione ai consiglieri sono inviati altresì l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
7. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono notificate al domicilio dei consiglieri.
8. Contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale. Ogni consigliere può prenderne visione nelle ore e nei giorni d'ufficio.

9. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio e riporta il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
10. Per le adunanze in cui sono trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, il Sindaco può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noto il giorno, l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, tra quelli iscritti all'ordine del giorno, cui è attribuita speciale rilevanza.

Articolo 12 – Termini di convocazione

1. Per le adunanze ordinarie l'avviso di convocazione va inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima della data fissata per l'adunanza, includendo nel computo anche i giorni festivi ricorrenti secondo calendario.
2. Per le adunanze straordinarie l'avviso di convocazione va inviato almeno tre giorni liberi e interi prima della data fissata per l'adunanza, includendo nel computo anche i giorni festivi ricorrenti secondo calendario.
3. Per i punti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, anche in caso di adunanze di seconda convocazione, l'avviso va inviato almeno ventiquattro ore prima rispetto all'orario fissato per l'adunanza. Tale termine deve ricadere in giorni non festivi.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione va inviato almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per l'adunanza. Tale termine deve ricadere in giorni non festivi.
5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso va inviato almeno ventiquattro ore prima dell'orario fissato per l'adunanza. Tale termine deve ricadere in giorni non festivi.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
8. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti per le adunanze ordinarie e nei tre giorni precedenti per le straordinarie. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
9. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri preventivi e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
10. Le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione e al programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi allegati e relazioni, sono messe a disposizione dei Consiglieri e trasmesse ai Capigruppo nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 13 – Sessione ordinaria e straordinaria

1. Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 20 dicembre di ciascuno anno.
2. Il consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del sindaco;
 - b) per deliberazione di giunta comunale che fissa altresì il giorno di seduta;
 - c) su richiesta di un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

- d) su richiesta di un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, controfirmata da almeno un consigliere comunale in carica. Nella richiesta deve essere indicato l'argomento da trattare e da mettere eventualmente in votazione.

L'adunanza nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione di giunta comunale (lett. b) o è pervenuta la richiesta di convocazione (lett. c- d). Trascorso il termine di 15 giorni senza che l'adunanza abbia luogo il consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e gli stessi oggetti, dal membro più anziano di età tra gli assessori se la convocazione promossa dalla giunta comunale, dal consigliere più anziano tra i presentatori o dal consigliere controfirma ante nell'altro caso.

Articolo 14 – Prima convocazione

1. Il Presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale e i cui risultati sono annotati a verbale.
3. Qualora all'orario fissato nell'avviso di convocazione i Consiglieri presenti non siano in numero sufficiente, e trascorsa un'ora dall'orario previsto l'appello confermi la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore per la validità della seduta, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità o su richiesta di almeno un consigliere, dispone la ripetizione dell'appello. Qualora dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità della seduta, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato di nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di tale ultima circostanza viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Articolo 15 – Seconda convocazione

1. L'adunanza in seconda convocazione si tiene, in un giorno diverso, a seguito di un'adunanza precedente andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che fa seguito a una prima iniziata con il numero legale dei presenti e interrotta per il venir meno di tale numero è considerata di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.
3. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale e i cui risultati sono annotati a verbale.
4. Trascorsa un'ora dall'orario fissato per l'inizio della seduta di seconda convocazione, qualora manchi il numero legale, l'adunanza è dichiarata deserta.

Articolo 16 – Numero legale per la validità della seduta

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale. Ai fini del calcolo si computa il Sindaco.

2. Nella seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, in applicazione dell'articolo 38, comma 2, del D.lgs. 267/2000.
3. In caso di urgenza, all'ordine del giorno della seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non trattati nella prima convocazione andata deserta, da discutere dopo quelli già iscritti. Per tali argomenti si applica il quorum previsto per la prima convocazione.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati i seguenti atti, se non con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario, gli stessi sono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione:
 - a) la costituzione di Istituzioni e di Aziende Speciali, lo Statuto delle Aziende Speciali;
 - b) la partecipazione a società di capitali;
 - c) l'assunzione diretta di pubblici servizi;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - e) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - f) i programmi di opere pubbliche;
 - g) il conto consuntivo;
 - h) i Regolamenti;
 - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - j) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - k) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei Conti.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza, Né al computo della maggioranza dei votanti:
 - a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione dichiarando di non parteciparvi;
 - c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, essi intervengono alle adunanze del consiglio comunale, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 17 – Riunioni pubbliche

1. Di norma, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 18 – Riunioni segrete

1. Il consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi concernenti l'operato di persone fisiche e giuridiche e, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.
3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.
4. Il consiglio, su proposta del Presidente o di un consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il presidente autorizza la ripresa dei lavori quando il pubblico sia uscito dall'aula.

Articolo 19 – Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori esterni non eletti consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Articolo 20 – Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.
3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
4. Qualora un Consigliere provochi tumulti o disordini o si rende responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, il Presidente può sospendere la seduta o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta. In tale ultimo caso, il Consiglio si intende automaticamente aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
5. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.
6. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

Articolo 21 – Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari; in caso di disaccordo, decide il Presidente.
3. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Il Presidente concede la parola secondo le richieste al momento formulate dai Consiglieri Comunali, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
5. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, ad attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 22 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, salvo il caso di sedute segrete, è ammesso nella sala consiliare ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo.
2. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse o le decisioni adottate dal Consiglio.
3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
4. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 23 – Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del Presidente convocare riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente.
3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, a cura del segretario comunale.
4. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 – Funzionari e consulenti

1. Il Presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 25 – Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e sui fatti e avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Le comunicazioni sono ragionevolmente contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo.

Articolo 26 – Diritto di iniziativa e sindacato ispettivo

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di interesse della comunità locale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. Ogni consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del comune e fare raccomandazioni.
3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
4. Un Consigliere non può presentare più di due interrogazioni o interpellanze nella stessa seduta di Consiglio Comunale.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ogni consigliere ha altresì diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo.

Articolo 27 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, diretta a conoscere:
 - a. la corrispondenza a verità di un fatto e se, l'informazione è esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti in proposito;

b. i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve indicare se desidera risposta orale o scritta; in mancanza di tale indicazione, la risposta si intende scritta.
3. In caso di risposta scritta, questa deve essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione dell'interrogazione.
4. In caso di risposta orale qualora l'Amministrazione non sia in grado di fornire risposta nel corso della seduta, è tenuta a trasmettere risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione; tale risposta viene comunque letta in Consiglio nella prima seduta utile.
5. La risposta, anche se già trasmessa per iscritto all'interrogante, viene comunque letta nel primo Consiglio comunale utile.
6. Il consigliere interrogante può illustrare l'interrogazione per non più di dieci minuti; la risposta non può superare i dieci minuti. L'interrogante può replicare, per non più di cinque minuti, dichiarandosi soddisfatto o non soddisfatto.

Articolo 28 – Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. Le risposte alle interpellanze devono essere fornite entro trenta giorni dalla presentazione, e sono comunque svolte davanti al Consiglio comunale, anche qualora la risposta sia già stata comunicata per iscritto.
3. L'interpellante può illustrare l'interpellanza per un tempo massimo di dieci minuti; la risposta del Sindaco o dell'assessore non può superare i dieci minuti; la replica dell'interpellante ha la durata massima di cinque minuti. Al termine della replica l'interpellante si dichiara soddisfatto o insoddisfatto.

Articolo 29 – Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio.
2. Dopo l'eventuale approvazione dei verbali delle sedute precedenti, si procede allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze già presentate, con lettura delle risposte trasmesse per iscritto e relative repliche.
3. Le nuove interrogazioni e interpellanze presentate durante la seduta vengono invece trattate al termine dell'ordine del giorno, per essere illustrate e acquisite agli atti.
4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione.

Articolo 30 – Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.
2. La mozione è presentata per iscritto per il suo inserimento all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale successivo alla sua presentazione.
3. La mozione è illustrata del consigliere primo firmatario della stessa. In caso di assenza da altro firmatario.
4. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 32 – Discussione

1. Fermo quanto previsto al comma 3, il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è di norma il Presidente, l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.
2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il Presidente apre la discussione.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno, salvo il Consigliere Capogruppo o il Consigliere dallo stesso incaricato, per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del Relatore.
6. Un consigliere ha la facoltà di cedere il tempo di intervento a sua disposizione ad altro Consigliere che ha esaurito il proprio.
7. Il Presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
8. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo, che non possono avere durata superiore a dieci minuti.
9. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.
10. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione; può, a suo insindacabile giudizio, togliere la parola se il Consigliere, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
11. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

12. Si potrà derogare alle limitazioni temporali degli interventi quando sono all'ordine del giorno la revisione dello statuto, i regolamenti, il Bilancio di Previsione, il Rendiconto della Gestione e l'adozione o l'approvazione dei piani urbanistico generale e delle sue varianti generali.

Articolo 33 – Chiusura della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la seduta.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 34 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei votanti, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
2. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
3. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza né al computo della maggioranza dei votanti i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente, coloro che escono dalla sala prima della votazione dichiarando di non parteciparvi, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale: essi intervengono alle adunanze del consiglio comunale, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale maggioranza è richiesta anche in sede di deliberazione della assunzione di mutui sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 35 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 36 – Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto, da regolamento o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 37 – Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a) per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;

- b) quando il consiglio, su proposta del presidente, ovvero di almeno quattro consiglieri, si sia espresso in tal senso;
 - c) in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
 3. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
 4. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
 5. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

TITOLO VII – Verbali delle sedute

Articolo 38 – Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.
2. Il processo verbale contiene, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali sono riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. I verbali indicano anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi e i cognomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e le generalità degli scrutatori.
4. Nei verbali si fa infine constare se le deliberazioni sono assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
5. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
6. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato detta lentamente al segretario comunale il testo della propria dichiarazione o lo presenta per iscritto.
7. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
8. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.
9. In caso di assenza, impedimento o nei casi di incompatibilità previsti dalla legge, le funzioni del Segretario, qualora non sia previsto il vicesegretario, sono assunte dal funzionario del Comune al quale sono conferite le funzioni vicarie. In assenza di tale funzionario, le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere più giovane.

Articolo 39 – RegISTRAZIONI su supporto magnetico

1. Le sedute del Consiglio possono essere registrate su nastro magnetico o altro supporto elettronico idoneo a consentirne la trascrizione. La registrazione, fino alla successiva approvazione del verbale della seduta, costituisce, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, documentazione

amministrativa della discussione. L'impianto di registrazione deve essere disattivato durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta. Le registrazioni vengono cancellate dopo l'approvazione dei verbali da parte del Consiglio.

Articolo 40 – Approvazione

1. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
2. L'eventuale approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
3. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII –Diritti e doveri dei Consiglieri

Articolo 41 – Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 42 – Diritto di convocazione

1. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

Articolo 43 – Dovere di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere presentata al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento per la decadenza è comunicato all'interessato a norma della legge 241/1990.
6. Il Sindaco provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni; indi, in caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, propone la decadenza.
7. Nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria.
8. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 44 – Doveri di astensione

1. I consiglieri devono, uscendo dall'aula, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado e con conviventi di fatto.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

TITOLO IX – Commissioni consiliari

Articolo 45 – Tipologia di Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - a. permanenti;
 - b. speciali;
 - c. di indagine, di controllo e di garanzia.
2. Il Consiglio può, in ogni momento, istituire nuove Commissioni permanenti o modificare le competenze di quelle esistenti nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti durano in carica sino alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Articolo 46 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di sette giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale. La giunta può sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Articolo 47 – Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 48 – Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabiliti con la deliberazione di istituzione.

TITOLO XI – Disposizioni finali

Articolo 49 – Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.
3. Qualora il calcolo del quorum determini un numero frazionario, l'arrotondamento è effettuato all'unità superiore.

Articolo 50 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti amministrativi generali – Regolamenti, sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale ad eccezione dell'appendice del Regolamento per la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 10 del 17.03.2022 e s.m.i.